

Informativa alla Clientela

OGGETTO: Proroga dello Stato di emergenza nel territorio colpito delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019 - Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2021 (G.U. n. 74 del 26 marzo 2021)

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 619 del 05 dicembre 2019 (G.U. n. 291 del 12 dicembre 2019), recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani", è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi (e quindi sino al 21 novembre 2020), lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019 nelle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

In particolare, l'Art. 5 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, della citata Ordinanza, ha disposto che i predetti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. E' altresì previsto, in ragione del grave disagio derivante dall'evento, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, **il diritto di chiedere alla Banca, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di sospensione dello stato di emergenza, la sospensione delle rate dei mutui, optando per la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.**

Con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2021 (G.U. n. 74 del 26 marzo 2021) lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi, vale a dire **fino al 21 novembre 2021**.

In considerazione di quanto sopra riportato, pertanto, la richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei mutui Mediocredito Centrale S.p.A., nei nuovi termini introdotti, potrà essere avanzata alla Banca entro il 26 maggio 2021.

La richiesta di sospensione potrà riguardare:

- 1) la sola quota capitale**
ovvero
- 2) l'intera rata (quota interessi e quota capitale)**

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le garanzie in favore di Mediocredito Centrale S.p.A. per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione dei mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 1) Gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2) Il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, ovvero per un periodo pari alla durata residua del mutuo se questa è inferiore a 1 anno.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.

La sospensione dei pagamenti delle rate dovrà essere effettuata su richiesta scritta, o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: bdm-mcc@postacertificata.mcc.it, o ancora meglio all'indirizzo e-mail: ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it, secondo le seguenti modalità:

- compilando in ogni parte il modulo di richiesta allegato scegliendo il tipo di sospensione con cui si vuole aderire (intera rata o sola quota capitale);
- sottoscrivendo il modulo di richiesta allegato. Tale modulo dovrà essere sottoscritto da tutti gli intestatari, coobbligati, fideiussori e datori di ipoteca del mutuo rispetto al quale si richiede la sospensione delle rate.

Qualsivoglia ulteriore esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione dovrà essere effettuata su richiesta scritta a Mediocredito Centrale S.p.A., Chief Financial Officer, Unità Organizzativa Back office amministrativo e finanziario, Viale America, 351, 00144 - Roma, anticipata via e-mail all'indirizzo ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it

Allegati:

- modulo di richiesta